

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE"

Art. - 1 Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "**Associazione Teatro Pordenone**".

L'Associazione ha sede a Pordenone presso il rinnovato Teatro Verdi.

Art. - 2 Finalità

L'Associazione ha come finalità primaria quella di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo in generale.

A tal fine l'Associazione assume la gestione diretta del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone, ed eventualmente di altri spazi culturali della città e del territorio provinciale, definisce il progetto culturale imperniato principalmente sulla valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo complesso teatrale e ne persegue la migliore realizzazione.

L'Associazione di conseguenza cura:

- la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere;
- la produzione di eventi, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente;
- lo sviluppo dell'attività di ricerca e di sperimentazione dei linguaggi e dei modi espressivi, in particolare teatrali e musicali, con specifica attenzione al rapporto con le scuole e con le attività connesse all'educazione permanente;
- la realizzazione di collaborazioni e di iniziative idonee a favorire un organico rapporto sia con le associazioni e le realtà del territorio, che perseguono scopi analoghi a quelli propri, che con il sistema culturale regionale;
- ogni ulteriore iniziativa utile al conseguimento delle finalità associative comprese le attività commerciali e finanziarie nonché quelle ulteriori accessorie e strumentali utili ed opportune, in quanto non precluse dalla normativa vigente.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art 3 - Socio fondatore e socio sostenitore

Sono **Soci fondatori** a tempo indeterminato: il Comune di Pordenone, promotore dell'iniziativa, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone.

Sono **Soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'ammissione dei Soci sostenitori è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

Ogni associato ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci ed è tenuto a versare:

- a) la quota di adesione costitutiva del Fondo di dotazione;
- b) la quota associativa annuale, il cui esatto importo dovrà essere determinato dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

La quota di adesione è fissata nell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per i Soci fondatori ed in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per i Soci sostenitori. Il versamento della quota di adesione costituisce "conditio sine qua non" per l'assunzione della qualifica di associato.

I soci fondatori sostengono l'attività dell'Associazione anche con un significativo contributo annuo.

L'importo della quota associativa e dei contributi dei soci fondatori è commisurato alle esigenze di copertura delle spese di gestione dell'Associazione e di funzionamento dei suoi organismi statutari.

Gli associati possono inoltre concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Art. 5 - Amici del Teatro di Pordenone

Assumono la qualifica di "Amici del Teatro di Pordenone" tutti i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche od enti, anche se privi di personalità giuridica, diversi dai fondatori o dai sostenitori, che si impegnano a contribuire alle attività dell'Associazione in misura non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). La qualifica suddetta dà diritto per dieci anni a prendere visione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, a presentare in merito le proprie osservazioni ed a usufruire in via privilegiata delle proposte gestite dall'Associazione.

Art. 5 bis - Soci Onorari

L'assemblea può conferire per particolari benemeritenze a soggetti pubblici o privati la qualifica di Socio Onorario.

Lo stato di Socio Onorario consente ai titolari:

- a. di rendere nota tale qualità in ogni forma consona alla rilevanza culturale del Teatro Comunale Giuseppe Verdi;
- b. di fruire delle iniziative e delle agevolazioni per essi espressamente previste dal Consiglio di Amministrazione;
- c. di partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci.

La qualifica di Socio Onorario può essere motivatamente revocata.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio di amministrazione con il suo Presidente,
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, che vi intervengono in proprio o per mezzo dei propri rappresentanti legali o loro delegati con atto scritto.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, per esaminare ed approvare il bilancio preventivo annuale e triennale, compreso il progetto di attività, ed entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

L'Assemblea inoltre, viene convocata ogni qualvolta lo decida il Consiglio di amministrazione o quando ne venga fatta richiesta motivata da due Soci fondatori o da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'Associazione dal Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata, pervenuti almeno otto giorni solari prima della riunione.

All'Assemblea compete:

- a) deliberare sull'ammissione di eventuali nuovi associati;
- b) approvare i bilanci ed i programmi di attività;
- c) determinare il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, nei limiti minimo e massimo di cui al successivo art. 8;

d) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza nonché i tre componenti il Collegio dei revisori dei conti;

e) quantificare l'indennità del Presidente ed il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;

f) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'importo della quota associativa annuale;

g) deliberare eventuali modifiche statutarie compresa l'eventuale trasformazione dell'Associazione;

h) deliberare lo scioglimento volontario dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto dell'obbligo di destinazione imposto dalla legge.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, effettuabile almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fermo restando che dovranno essere assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (le deliberazioni di cui alla lettera a), g) ed h).

Per l'assunzione delle deliberazioni di cui alla lettera g) è altresì necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario, esterno all'Assemblea, designato dal Presidente ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea, scelti tra persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza in settori culturali attinenti alle specifiche finalità dell'Associazione o alla gestione amministrativa.

Per il tempo in cui manterranno la posizione di socio, spetta :

- al Comune di Pordenone, e per esso al proprio sindaco pro-tempore, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un consigliere;

- alla Regione - Friuli-Venezia Giulia ed alla Provincia di Pordenone, e per esse ai propri Presidenti pro-tempore, la nomina di un consigliere ciascuno.

I quattro componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci fondatori, decadono automaticamente dalla carica, anche prima del decorso dei quattro anni di cui appresso, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del legale rappresentante dell'Ente che li ha nominati.

I rimanenti componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea tra le persone designate dai soci sostenitori in numero massimo di due ciascuno.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio", fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica uno dei componenti nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, per la sostituzione dei consiglieri di sua competenza, potrà essere convocata anche ad iniziativa di un solo socio, sia fondatore che sostenitore.

Nel frattempo il Collegio dei Revisori può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, fino a che non venga ricostituito il Consiglio di Amministrazione almeno nel

numero minimo di suoi componenti previsto dallo statuto.

Qualora, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica uno dei componenti nominati dai soci fondatori, il socio fondatore di riferimento, dovrà provvedere alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dalla carica.

La revoca degli amministratori nominati dai soci fondatori può essere decretata in ogni tempo, dal legale rappresentante dell'ente competente per la rispettiva nomina, senza necessità di motivazione, ed anche in assenza di giusta causa.

In caso di revoca decretata in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente, con avviso inviato a tutti i consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Revisori, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto ad un giorno solare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno sei volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso fra l'altro:

- a) definisce gli indirizzi di proposta culturale e di gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale a carico degli associati;
- d) predispone i bilanci preventivo, consuntivo e di programmazione triennale ed il rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
- f) nomina e revoca il direttore del teatro, determinandone altresì la durata dell'incarico, le competenze amministrative, organizzative e di coordinamento, e disponendo in ordine al relativo trattamento economico;
- g) nomina e revoca i consulenti artistici, stabilendo sia la durata dell'incarico che il trattamento economico;
- h) approva i programmi di attività artistica previa verifica della loro compatibilità con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e con i bilanci degli esercizi futuri interessati dal programma di attività stessa;
- i) approva il programma di attività gestionale sulla base degli indirizzi stabiliti;
- j) autorizza la stipula delle convenzioni;

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione;
- convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;

- indirizza ed assiste le iniziative dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con gli associati.

In caso di assenza, impedimento o "vacatio" del Presidente, le sue funzioni rappresentative vengono assolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 10 - Indennità di carica

Al Presidente spetta l'indennità di carica deliberata dall'Assemblea, comunque non superiore ad un sesto di quella attribuita al Sindaco del Comune di Pordenone.

I componenti del consiglio di amministrazione percepiscono il rimborso delle eventuali spese documentate, sostenute direttamente o indirettamente per ragioni d'ufficio; può essere prevista dall'Assemblea l'istituzione di un gettone di presenza, a seduta, comunque non superiore al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali del Comune di Pordenone.

Art. 11 - Il direttore del teatro e i consulenti artistici

Il direttore del teatro è nominato dal consiglio di amministrazione fra persone, estranee al consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza maturata nell'ambito delle attività teatrali e/o delle organizzazioni culturali.

Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata del contratto, tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque e le condizioni del contratto stesso. Il contratto può essere rinnovato.

Al direttore compete la conduzione amministrativa ed organizzativa dell'associazione secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Lo stesso non può accettare ulteriori incarichi simili senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il direttore del teatro, di concerto con i consulenti artistici nominati dal consiglio di amministrazione, con specifico riferimento a ciascuna delle sezioni di spettacolo in cui si articola l'attività, elabora e definisce, sulla base delle linee programmatiche generali dell'Associazione, i programmi annuali e triennali, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, ed è responsabile della loro attuazione.

I consulenti artistici sono nominati tra persone altamente qualificate ed esperte negli ambiti culturali curati dall'Associazione.

I consulenti artistici:

- unitamente al direttore del teatro elaborano i programmi di attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- propongono spettacoli, progetti ed iniziative culturali di ricerca e formazione e curano la collaborazione con realtà associative del territorio, esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- collaborano alla realizzazione delle iniziative artistiche deliberate dagli organi di amministrazione.

Ciascuno dei consulenti, sulla base delle linee di politica culturale indicate dal consiglio di amministrazione, e con il coordinamento del direttore, è responsabile per la definizione e l'attuazione del programma nel settore di sua competenza.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni: i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi.

I componenti del Collegio intervengono alle sedute dell'assemblea e a quelle del con-

siglio di amministrazione.

Compete al Collegio dei Revisori:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte dei bilanci preventivo, consuntivo e di programmazione triennale esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
- d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.

Art.13 - Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, nonché da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione a qualunque titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dai contributi e finanziamenti assegnati annualmente dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia di Pordenone, dal Comune di Pordenone;
- c) da altri contributi di esercizio dei soci;
- d) da contributi e finanziamenti di altri enti pubblici e privati;
- e) dal reddito dei beni costituenti il patrimonio;
- f) dai proventi di gestione;
- g) dai proventi derivanti da eventuali attività accessorie/commerciali.

L'ammontare delle entrate e delle spese dovrà in ogni caso consentire la chiusura in pareggio dell'esercizio finanziario.

Art. 14 - Bilancio

L'anno sociale e finanziario decorre dall' 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo annuale, il bilancio di programmazione triennale, accompagnati dalla relazione progettuale e dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) ottobre.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno in pareggio.

Il bilancio di programmazione triennale deve essere strutturato in modo da prevedere una gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, dei nuovi ricavi e dei contributi.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato entro il 30 (trenta) aprile.

Gli avanzi di esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

Durante la vita dell'Associazione è comunque vietata qualsiasi distribuzione - anche indiretta - di utili o avanzi di gestione, nonché delle riserve accantonate e/o del capitale dell'Associazione.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere approvati dall'assemblea con il voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono automaticamente e vengono sostituiti entro i successivi trenta giorni da un commissario straordinario nominato dal Sindaco del Comune di Pordenone, che provvede alla liquidazione dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione affinché ogni associato possa prenderne visione e richiederne copia.

Art. 15 - Recesso degli associati

Il recesso degli associati è consentito con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di chiusura di ciascun esercizio ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso.

L'associato che abbia esercitato il diritto di recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione nei seguenti casi:

- a) per volontà degli associati;
- b) per impossibilità di conseguire lo scopo statutario;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento avviene di diritto, ed anche in assenza di apposita deliberazione assembleare che ne prenda atto, qualora si verifichi quanto previsto nel penultimo comma del precedente articolo 14.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Associazione verrà posta in liquidazione e verrà nominato dal Sindaco del Comune di Pordenone un Commissario Liquidatore che provvederà alla liquidazione dell'intero patrimonio secondo le modalità di legge.

L'Assemblea che ha stabilito lo scioglimento, delibera anche in ordine alla devoluzione dei beni residuati dopo esaurita la fase di liquidazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa di legge.

Art. 17-Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Claudio Cudin

F.to Gaspare Gerardi